


COMUNE DI DRUOGNO



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI DRUOGNO **PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

VARIANTE N°1/2024 - ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

ESTRATTO N.T.A. artt. 3.1.1., 3.2.2, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.8

PROGETTO PRELIMINARE

DELIBERA COMUNALE del 24/12/2024 n° 39

RIADOTTATA CON DCC n. 17 del 27/06/2025

PROGETTO DEFINITIVO

DELIBERA COMUNALE del _____ n° ____

RESA ESECUTIVA IL _____

Progettazione:

FALCIOLA ING. FRANCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel. 0324 249322

Visti:

Elaborato:

B

Data: OTTOBRE 2025

Il Sindaco:

Il responsabile del procedimento

ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATE AL PROGETTO DEFINITIVO

Variante Parziale n. 1/2024 ai sensi dell' ART. 17 comma 5

I N D I C E

NOTE PER LA CONSULTAZIONE DELLE NORME.....	2
Capo I - Usi pubblici.....	3
Art. 3.1.1 - Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale.....	3
Capo II - Usi residenziali	5
Art. 3.2.2 - Aree residenziali sature.....	5
TITOLO IV - VINCOLI DI INTERVENTO	7
Capo I - Vincoli legali e fasce di rispetto.....	7
Art. 4.1.1 - Vincolo idrogeologico.....	7
Classi di idoneità <i>geomorfologica</i> all'utilizzazione urbanistica.....	10
CLASSE I.....	10
CLASSE I	10
CLASSE II	10
Classe IIa.....	10
Classe IIb.....	10
Classe IIc	11
CLASSE III	11
Classe IIIa1.....	11
Classe IIIa2.....	12
Classe IIIa3.....	13
Classe IIIb1.....	14
Classe IIIb2.....	15

NOTE PER LA CONSULTAZIONE DELLE NORME

Con la Variante Parziale n. 1/2024 non sono previste modifiche normative. Si allega estratto delle NTA.

Capo I - Usi pubblici

Art. 3.1.1 - Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale

Le destinazioni specifiche delle aree, nel rispetto degli standards di legge, sono graficamente illustrate negli elaborati del Piano, salvo quelle per le quali il reperimento può risultare prescritto attraverso la normativa.

Le destinazioni specifiche previste sono le seguenti:

a) per gli insediamenti residenziali;

- aree con attrezzature per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo) per le quali l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e tipologiche sono disciplinate dalle Leggi e Decreti in materia di edilizia scolastica e nel rispetto dei seguenti parametri:

- If: indice di densità fondiaria massimo = 2,00 mc/mq
- Rc: rapporto di copertura = 50%
- H: altezza massima = 12,00 mt.
- Hf: altezza del fronte = 15,00 mt.
- dc: distanza dai confini = 6,00 mt.
- df: visuale libera minima = 12,00 mt.

- aree per attrezzature di interesse comune **e strutture realizzate da Enti pubblici e/o da Enti privati** (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative) per le quali l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e tipologiche sono disciplinate dalle Leggi in materia; in mancanza di esse la superficie coperta non potrà essere superiore al 50% della superficie del lotto di pertinenza e l'altezza degli immobili non superiore a ml. 10,00; le distanze minime dalle strade, dai confini e tra fabbricati dovranno essere stabilite in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 9 del D.M. n° 1444/68;

- aree a parco per il gioco e lo sport destinate alla creazione di parchi pubblici, attrezzature per il gioco, nonché attrezzature sportive; sono ammessi interventi edilizi di nuova edificazione (quali chioschi, locali di ristoro e simili), anche da parte di singoli privati, tramite convenzionamento più avanti specificato al presente articolo.

Detti chioschi e locali di ristoro, o attrezzature per il tempo libero, non dovranno superare, complessivamente, il rapporto di copertura di 1/3 dell'area di competenza e ml. 4,00 di altezza massima, con una consistenza complessiva non superiore a mc 150;

- aree per parcheggi destinati alla creazione di posti macchina in superficie, autosilos, o all'installazione di autorimesse interrate.

Nelle aree che il Piano destina a parcheggio pubblico è consentita la realizzazione di parcheggi interrati a gestione privata a condizione che, tramite convenzionamento approvato dal Consiglio Comunale, venga assicurata la realizzazione dei parcheggi pubblici in superficie previsti dal Piano;

- in tutte le aree descritte ai punti precedenti, eccetto le aree per l'istruzione, possono essere realizzati, dietro approvazione del Consiglio Comunale, da Enti e Associazioni di interesse pubblico, anche attrezzature per il tempo libero (con dimensione massima mq. 50,00), tramite concessione in diritto di superficie per un minimo di anni trenta e la stipula di una convenzione che contempli le modalità di utilizzazione e di servizio delle attrezzature da parte della collettività e la cessione gratuita dell'immobile e dei manufatti al Comune, allo scadere della convenzione.

Nelle aree di cui sopra gli interventi ammissibili potranno essere attuati mediante autorizzazione o concessione semplice;

b) per gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali:

- la dotazione minima di aree per attrezzature al servizio di nuovi insediamenti produttivi è stabilita in misura del 10% della superficie territoriale individuata dal Piano, la destinazione specifica delle medesime è decisa dal Comune;
- per gli impianti esistenti, nel caso di interventi con ampliamento o di ristrutturazione con ampliamento, la misura della dotazione non sarà inferiore al 10% della superficie fondiaria complessiva di pertinenza dell'impianto (da individuarsi in sede di istanza di concessione edilizia); detta misura tuttavia potrà essere elevata, su decisione del Sindaco per motivi di interesse pubblico, fino ad un massimo del 25% della superficie fondiaria;
- le aree occorrenti al reperimento degli standards debbono essere localizzate prioritariamente all'interno del lotto produttivo, previo assoggettamento ad uso pubblico, ovvero, in subordine, in adiacenza al lotto stesso, purchè ricadenti nell'ambito di aree appositamente vincolate dal Piano per attrezzature in oggetto da cedere gratuitamente al Comune;
- nel caso di aree assoggettate a piani esecutivi, le aree a standards di cui sopra dovranno essere reperite all'interno del S.U.E.;

c) per gli insediamenti direzionali e commerciali:

- la dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali non dovrà scendere al di sotto del 100% della superficie lorda di pavimento dei nuovi edifici previsti, ovvero della superficie lorda di pavimento adibita "ex novo" a tali destinazioni d'uso;
- per gli impianti esistenti, nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, il Sindaco richiederà, per motivi d'interesse pubblico, il reperimento di aree per le attrezzature in oggetto in misura minima del 100% della superficie lorda di pavimento dell'ampliamento destinato all'attività, con possibilità di elevarle al 100% della superficie complessiva (preesistente e nuova) destinata all'attività;
- le aree occorrenti dovranno essere reperite preferibilmente in adiacenza all'impianto, comunque non oltre una distanza di mt. 200,00 dai confini dell'area di pertinenza, sempre e comunque a tale uso destinate;
- La destinazione specifica dell'area per standards è decisa dal Sindaco, in sede di rilascio della concessione, fatta salva la misura non inferiore al 50% dell'area prevista da destinarsi a parcheggio.

(...)

Capo II - Usi residenziali

(...)

Art. 3.2.2 - Aree residenziali sature

1) Oggetto dell'area:

- parti del territorio urbano a prevalente destinazione residenziale caratterizzate dalla continuità di lotti edificati costituenti un tessuto edilizio esteso per lo più di recente formazione; se ne propone il sostanziale mantenimento allo stato di fatto con interventi limitati alla razionalizzazione funzionale.

2) Destinazioni d'uso proprie, tollerate, in contrasto:

- destinazioni proprie:

le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi di attrezzi agricoli, laboratori di casa, ecc.), i servizi sociali e le attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo, le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio, gli esercizi pubblici, gli uffici, le attrezzature turistiche e ricettive preesistenti, gli studi professionali;

- destinazioni tollerate:

edifici rurali con relativi depositi e stalle, purchè limitatamente alle preesistenze e ove non giudicati incompatibili con le attività residenziali; artigianato di servizio non nocivo nè molesto che si possa svolgere agevolmente in unità immobiliari di carattere residenziale e che non comporti l'occupazione di aree esterne con depositi di materiali e prodotti;

- destinazioni in contrasto:

l'artigianato di produzione che sia giudicato nocivo e molesto. Nel caso di attività esistenti il Sindaco potrà, sentita la Commissione Igienico-Edilizia ed il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competente, assumere i provvedimenti stabiliti dalla legislazione vigente in qualità di Autorità sanitaria locale. Per le attività esistenti giudicate in contrasto non è ammesso alcun intervento, eccetto il trasferimento in luogo idoneo.

3) Tipi di intervento ammessi:

- MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, D con ricostruzione, AS, NCa, MD;

4) Parametri:

- la densità fondiaria esistente può essere incrementata fino ad un indice massimo di saturazione di 2,00 mc./mq., per percentuali, da assentire una sola volta, per un massimo ammesso di mc. 150, come segue:

* edifici uni-bifamiliari isolati: = 20% del volume (V) residenziale esistente; 25 mq. sono consentiti anche se eccedono tale percentuale e l'indice massimo di saturazione;

* edifici plurifamiliari a schiera o a più piani = 10% del volume (V) residenziale esistente.

- ai fini del calcolo del volume (V) residenziale esistente, o della superficie lorda utile, non si computano i volumi costituiti da costruzioni non accatastate o non concesse, ed inoltre non si computano tutte le parti esistenti in contrasto e per le quali si richiede la demolizione per motivi di cui all'art. 2.3.3 precedente;

- Rc: rapporto di copertura massima = 40%

- H: altezza massima = 10,00 ml. per gli edifici fino a tre piani; pari all'esistente per gli edifici superiori a tre piani fuori terra;

- dc: distanza minima dai confini = 1,50 ml. per gli interventi di AS; 0,00 ml. in caso di edifici esistenti a confine;

- arretramenti se topograficamente individuati e tabella art. 3.1.3;

- standards urbanistici al servizio della residenza se topograficamente indicati; per le attività

commerciali di nuovo insediamento, **la dotazione minima di aree a standard deve essere reperita secondo i disposti del 1° comma, p.to 3) e 2° comma dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.**, da reperire anche in aree urbane limitrofe o vicine, e distanti non più di 100 ml. dai confini dell'area di pertinenza dell'edificio;

- l'inserimento di autorimesse in edifici esistenti viene definito come intervento di tipo RE e MD, nell'osservanza delle norme di cui al precedente art. 2.1.1;

- in relazione ai punti di accesso con immissione di veicoli su strade pubbliche, la Commissione Igienico-Edilizia potrà imporre, motivatamente, arretramenti o potrà negare la formazione di un nuovo accesso veicolare nel punto richiesto. Le autorimesse potranno essere realizzate in allineamento di facciata su strada pubblica, a condizione che le aperture vengano dotate di impianti automatizzati con comando a distanza.

5) Modalità di intervento:

- autorizzazione Legge 457/78 art. 48 e L.R. n. 56/77 e s.m.i. per gli interventi del tipo MS;

- concessione semplice Legge 10/77 per gli interventi di ogni altro tipo ammesso, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 94/82;

- strumenti urbanistici esecutivi da definire, eventualmente, a giudizio dell'Amm.ne Comunale.

TITOLO IV - VINCOLI DI INTERVENTO

Capo I - Vincoli legali e fasce di rispetto

Art. 4.1.1 - Vincolo idrogeologico

Le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e R.D. n° 215 del 13/2/1933 sono sottoposte alle norme dell'art. 30 della L.R. n° 56/77 e L.R. 9.8.1989 n° 45 .

Nel Piano la rappresentazione degli ambiti a pericolosità omogenea è contenuta nelle planimetrie 15/a1, 15/a2 ,17, “carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”, in scala 1:2000.

Linee guida metodologiche

La zonizzazione del territorio in classi di idoneità urbanistica deriva dalla definizione dei vari livelli di propensione al dissesto, evidenziati sul territorio, in funzione della valutazione di pericolosità geomorfologica intrinseca, prescindendo da valutazioni di tipo probabilistico, così come indicato nella Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 06/05/96.

Tale analisi è stata condotta con metodologie adeguate all'ambiente geomorfologico specifico, distinguendo tra aree situate in conoidi di deiezione alluvionale (che interessano l'intero fondovalle principale e la maggior parte degli agglomerati urbani) e le porzioni esterne a tali settori.

Nelle aree di conoide la valutazione della pericolosità è stata analizzata empiricamente utilizzando il metodo elaborato da H.Aulitzky (1973), mentre per quanto riguarda la valutazione dei volumi di sedimento trasportati dalle colate detritiche, sono stati utilizzati e messi a confronto i metodi di Rickenmann (1997), Hampel (1977) e Van Dine (1985).

Si tratta di metodi empirici proposti dalla Regione Piemonte, attualmente tra i più utilizzati per questo tipo di analisi; essi forniscono in genere buoni risultati per bacini imbriferi di piccole dimensioni.

La valutazione della pericolosità nelle aree esterne alle conoidi alluvionali è derivata dall'esame congiunto dei vari parametri (litotipo, acclività, idrologia, idrogeologia, eventuali dissesti pregressi, ecc...).

A causa della conformazione geomorfologica del territorio, nonché della distribuzione degli insediamenti antropici, particolare importanza è stata assunta dallo studio dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica nelle aree situate sulle conoidi alluvionali.

Partendo dall'analisi della documentazione storica riguardante i dissesti avvenuti in passato, presa visione di studi preesistenti e delle indicazioni contenute nel D.P.C.M. 7 novembre 1995 (Allegato 1), verificate in sito le attuali condizioni dei corsi d'acqua, sia per ciò che riguarda lo stato dei bacini imbriferi, sia quello degli edifici conoidali (con particolare riguardo alla situazione del canale di scarico attivo, delle opere di regimazione, dell'eventuale presenza di punti di criticità e di canali di scarico attualmente inattivi, ecc..), si è proceduto all'individuazione di settori di conoide caratterizzati da diversi gradi di pericolosità geomorfologica.

La sintesi di tutti i dati raccolti, esposti nelle varie carte tematiche (geolitologia, geomorfologia, acclività, geoidrologia, ecc...), porta alla valutazione della pericolosità geomorfologica e, di conseguenza, alla suddivisione del territorio in porzioni omogenee per grado di idoneità all'utilizzazione urbanistica, superando in tal modo i vincoli imposti dal D.P.C.M. 7 novembre 1995.

Sono state quindi identificate classi di idoneità urbanistica a cui corrispondono limitazioni e condizioni d'utilizzo specifiche, ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 06/05/96.

Nelle pagine che seguono vengono illustrate le norme che accompagnano la suddivisione del territorio in classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica e quelle che definiscono e regolano le fasce di rispetto

dei corsi d'acqua e delle risorse idropotabili, nonché le prescrizioni di carattere generale, valide per l'intero territorio comunale, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

Indipendentemente dall'inserimento di una porzione di territorio in una determinata classe di idoneità urbanistica, gli elaborati progettuali, sia pubblici che privati, dovranno essere compatibili con le condizioni locali del territorio anche in relazione ai provvedimenti non prescritti nelle presenti norme.

Di fatto si ribadisce la validità e l'efficacia delle normative geologiche, geotecniche e idrogeologiche nazionali e regionali vigenti :

- L.R. 56/77 *"Tutela ed uso dei suolo"* e successive modifiche ed integrazioni, e relativa Circ. 16/URE;
- L.R. 45/89 *"Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione Legge Regionale 12 agosto 1981, n. 27"*.
- D.M. 11 Marzo 1988 *"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, emanato in attuazione dell'art.1 della legge n. 64 del 2/2/74"*.
- D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 236 *"Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1977, n.183."*
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole."*
- L.R. 22 /11/78, n.69 - *"Coltivazione di Cave e Torbiere"*
- L. 3 agosto 1998, n. 267 - *"Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato"*
- **Le aree R.M.E. disciplinate dal P.S. 267 "Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato", sono sottoposte alla normativa del Titolo IV (da art.48 ad art. 54) delle N. di A. del P.A.I. Le classificazioni proposte entro il perimetro delle R.M.E. dovranno essere riverificate al momento del raggiunto obiettivo di minimizzazione del rischio ed essere oggetto di una specifica Variante allo S.U.G.**

Gli elaborati progettuali predisposti per tutte le opere pubbliche o private di futura realizzazione, dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 11/03/88 e quindi contenere sempre una relazione geotecnica, nonché geologica per interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (assoggettate quindi alla L.R. 45/89) o/e in zone appartenenti alle Classi II o III negli elaborati GEO 6 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica".

Dette relazioni, dovranno includere un rilievo di campagna a scala adeguata (esecutiva) e un'analisi in cui siano definiti:

- a) la localizzazione dell'area interessata;
- b) le caratteristiche litologiche, litostratigrafiche e litotecniche;
- c) situazione geomorfologica locale;
- d) eventuali forme di dissesto e processi geomorfologici in atto o potenziali;
- e) le caratteristiche idrogeologiche e idrografiche;
- f) i parametri geotecnici riferiti alle caratteristiche dell'opera in progetto;
- g) elaborati grafici e dati di calcolo relativi ai punti di cui sopra.

Per una adeguata definizione di relazione geologica, geotecnica si rimanda alla L.R. n.45 08/09/89 e relative circolari esplicative.

Nelle aree situate nella classe I si potrà, a discrezione del progettista o dell'ufficio tecnico di competenza, prevedere uno studio geologico in connessione a particolari problematiche, anche se non previsto dalle prescrizioni relative alla classe stessa.

Nelle aree situate nelle classi II e III nonché in quelle soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n.45 08/09/89 è sempre prescritta la relazione geologica (D.M. 11/03/88, punto B.5, secondo comma).

Inoltre nelle aree ricadenti nelle classi II e III ed in quelle soggette al vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n.45 08/09/89) non può essere ammessa la deroga di cui al punto A2 del D.M. 11/03/88, ad esclusione delle opere di modestissimo rilievo in rapporto alla stabilità opera-terreno che non comportino comunque aumento di carico antropico, quali, ad esempio: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, recinzioni, etc..

Nei casi in cui si richiede uno studio idrogeologico e idraulico, questo dovrà, partendo dalla raccolta dei dati meteorologici, morfometrici, geomorfologici del bacino in esame, esprimere una stima degli eventi di massima piena e del relativo trasporto solido. La relazione tecnica del progetto di regimazione dovrà esprimere una relazione idraulica che verifichi la compatibilità delle opere previste, con gli episodi di massima piena ipotizzati.

Nelle porzioni di territorio ricadenti nella Classe III, potranno essere previsti progetti di riassetto idrogeologico ; tali progetti dovranno contenere, in modo esplicito, le modalità attraverso cui si intende raggiungere la minimizzazione della pericolosità geomorfologica, nonché i modi di verifica e controllo nel tempo delle opere.

Come già indicato nella premessa sarà obbligatoriamente necessario rispettare le misure di salvaguardia indicate dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 – **così come modificate ed integrate dal P.A.I. Resteranno in vigore ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 delle N.d.A. del P.A.I. Saranno operative le classi proposte nelle planimetrie 15/a1, 15/a2 e 17 solo a seguito di verifica del raggiunto obiettivo di minimizzazione del rischio ottenuto attraverso interventi strutturali di tipo intensivo e non strutturali.**

Di fatto indipendentemente dalla classe di idoneità urbanistica stabilità del presente studio, alcune porzioni di territorio Comunale (conoide del Rio Sasseglio) sono comprese all'interno della perimetrazione del PS 267, e indicate come **Zona 2**.

Specificatamente alla Parte II - Misure di salvaguardia, art. 4.4 secondo comma, delle "Norme di attuazione e misure di salvaguardia" viene definita come **Zona 2**, *un'area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.*

Il successivo art.5.3, aggiornato dall'art. 50 delle N.d.A del P.A.I. definisce gli interventi consentiti:

- interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, n.45;
- interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

La perimetrazione di tali aree è riportata sia nella cartografia tematica (Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica) a scala 1:10.000 che a scala 1:2.000; si ricorda che ai fini di una corretta interpretazione della perimetrazione farà fede quella riportata alla scala di maggiore dettaglio.

In ogni caso la documentazione relativa al PS267, dovrà essere considerata parte integrante della normativa di piano.

Classi di idoneità *geomorfologica* all'utilizzazione urbanistica

CLASSE I

- CLASSE II e sottoclassi
- CLASSE III e sottoclassi

CLASSE I

Porzioni di territorio con grado di pericolosità geomorfologica nullo o limitato, tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.

Gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88.

CLASSE II

Porzioni di territorio nelle quali esistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, che possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili a livello di progetto esecutivo, nell'ambito del singolo lotto edificatorio o nell'intorno significativo circostante.

Qualunque intervento edificatorio o di modifica del terreno, dovrà essere preceduto da indagini di natura geologica, geotecnica nei modi stabiliti dal D.M. 11/03/88.

Tale classe, è suddivisa in sottoclassi, in funzione sia delle cause determinanti il grado di pericolosità geomorfologica, che dei conseguenti accorgimenti tecnici, necessari al suo superamento.

Classe IIa

Riguarda porzioni di territorio caratterizzate dal substrato roccioso affiorante, sub-affiorante o coperto da depositi di natura glaciale, alluvionale o da coltri eluvio colluviali, con acclività compresa tra medio-bassa e medio-elevata e moderata propensione al dissesto.

È consentita la realizzazione di interventi edificatori di tipo pubblico o privato previa realizzazione di uno studio geologico, geotecnico che verifichi le condizioni di stabilità dei versanti naturali e dell'insieme opere-versante, con particolare riguardo alla circolazione idrica superficiale e sotterranea. Lo scopo primario di tale studio sarà l'individuazione degli eventuali accorgimenti tecnici necessari alla minimizzazione o eliminazione della pericolosità geomorfologica.

In particolare, l'indagine suddetta sarà finalizzata ad analizzare la stabilità globale del versante, sia nello stato di fatto, sia, soprattutto, nello stato indotto dalla presenza delle opere in progetto, mediante opportune verifiche condotte nelle condizioni (di saturazione, carico, ecc...) più gravose tra quelle realisticamente preventivabili; dovranno, altresì, essere individuate le opportune opere di difesa attiva o passiva, necessarie ad annullare o minimizzare il pericolo.

Classe IIb

Riguarda porzioni di territorio con acclività da bassa a medio-bassa, ma caratterizzati dalla presenza di terreni con caratteristiche geotecniche variabili e localmente anche scadenti o nei quali la presenza di acqua superficiale e nei livelli più prossimi al piano campagna, in assenza di un efficace drenaggio, determina problemi di ristagno e allagamenti e può compromettere ulteriormente le caratteristiche geotecniche dei materiali presenti nel sottosuolo.

Sono consentiti gli interventi edificatori di tipo pubblico o privato, a condizione che vengano preceduti da uno studio geologico, geotecnico che accerti in particolare modo le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e la loro compatibilità con gli interventi previsti anche in funzione della stima

dei cedimenti e uno studio idrogeologico che individui l'eventuale presenza, livello e le oscillazioni della falda acquifera, dando le necessarie indicazioni volte a minimizzare le problematiche connesse con la presenza delle acque sotterranee e superficiali.

Classe IIc

Porzioni di territorio situate in conoide di deiezione alluvionale, che per caratteristiche morfologiche del terreno e dell'asta torrentizia presentano un moderato grado di pericolosità geomorfologica.

Sono consentiti gli interventi edificatori di tipo pubblico o privato, a condizione che venga svolta un'indagine finalizzata, nel dettaglio, a verificare lo stato di fatto ed il grado di manutenzione delle opere di regimazione e/o arginatura, nonché delle condizioni di deflusso del canale attivo; oltre che da uno studio geologico, geotecnico che accerti le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e la loro compatibilità con gli interventi previsti.

Dovranno inoltre essere osservati gli opportuni accorgimenti tecnici, progettuali e realizzativi, tali da annullare o minimizzare le problematiche connesse allo specifico settore; quindi non sono ammessi piani abitabili interrati o seminterrati ed inoltre le scelte progettuali dovranno prevedere soluzioni che possano evitare le dinamiche connesse ad eventuali episodi alluvionali a bassa energia (accessi al piano-terra rivolti verso monte, sopraelevazione del piano-terra, ecc...). Nel caso specifico della località Pasquaro Grande (in destra idrografica del rio Mur), eventuali nuovi interventi edilizi, dovranno essere preceduti da rilievi topografici di dettaglio che mostrino con precisione l'andamento planoaltimetrico della zona, in relazione alla dinamica torrentizia. Le sezioni così determinate dovranno essere verificate idraulicamente sulla scorta delle risultanze emerse dallo studio idraulico contenuto nel presente documento, integrato da considerazioni relative al trasporto solido.

CLASSE III

Porzioni di territorio inedificate (IIIa) o edificate (IIIb), nelle quali le caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche sono tali da determinare un grado di pericolosità geomorfologica e di rischio idrogeologico potenzialmente elevato, derivante quest'ultimo dall'urbanizzazione dell'area.

Di tali aree non è generalmente consentito l'utilizzo urbanistico, se non con le eccezioni indicate per ciascuna sottoclasse e comunque nel rispetto del D.M. 11/03/88; in questi casi può essere previsto anche il cambio di destinazione d'uso solo a seguito di indagini puntuali che dettaglino il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attuare ed inoltre verifichino, dopo la loro realizzazione l'avvenuta minimizzazione del rischio.

In ogni caso gli eventuali cambi di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti, non devono comportare un aumento del rischio idrogeologico;

Nuovi interventi edificatori dovranno essere necessariamente preceduti dalla realizzazione di interventi di riassetto territoriale o dalla verifica dell'efficacia e dall'eventuale adeguamento delle opere di sistemazione esistenti.

Dovrà essere effettuata una periodica manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua in modo da garantire sezioni di deflusso costantemente sgombre da vegetazione e materiale detritico; inoltre dovrà essere verificata lo stato di manutenzione delle opere esistenti lungo i corsi d'acqua.

Gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico e i Piani Comunali di Protezione Civile, dovranno essere reciprocamente coerenti.

Nelle eventuali porzioni di territorio interessate da nuovi insediamenti ricadenti nelle nelle classi IIIa1, IIIa2 e IIIa3, non dovranno essere consentiti nuovi insediamenti; le stesse porzioni di territorio potranno essere utilizzate ai soli fini dell'applicazione degli indici di edificabilità.

Classe IIIa1

Aree inedificate nelle quali l'agente di pericolosità è rappresentato, direttamente o indirettamente, dalla dinamica torrentizia (alvei attivi dei corsi d'acqua, fasce spondali e settori di conoide potenzialmente riattivabili), in assenza di opere di difesa idraulica o dove le condizioni generali del bacino (idrauliche,

morfologiche, etc), dell'asta torrentizia, del canale di scarico in conoide sono tali per cui si ritiene comunque elevato il grado di pericolosità geomorfologica.

Sono ammessi esclusivamente gli interventi di seguito specificati, preve indagini di fattibilità, a carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico, che ne accertino la compatibilità con l'assetto del territorio ed esplicitino gli eventuali accorgimenti tecnici necessari alla messa in sicurezza delle opere.

- opere previste dal Piano Territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
- opere pertinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, alla sistemazione idrogeologica e al contenimento e al consolidamento delle sponde e dei versanti;
- opere pubbliche, non altrimenti localizzabili, finalizzate alla produzione, al trasporto d'energia, alle telecomunicazioni o altre strutture adibite all'erogazione di pubblici servizi, alla viabilità;
- le attività estrattive autorizzate (L.R. n°69 del 22/11/78; R.D. n°1443 del 29/07/27);
- le strade, le piste (larghezza massima 3 m) e gli accessori tecnici connesse direttamente ad attività agro-silvo-pastorali;
- percorsi pedonali e ciclabili;
- le piantumazioni, le sistemazioni a verde, la conservazioni allo stato di natura o delle coltivazioni agricole;
- gli attraversamenti dei rii minori per il necessario collegamento viario fra le zone residenziali o produttive previste dal P.R.G.C.;
- la recinzione di terreni, in conformità con le Norme del P.R.G.C., purché non compromettano la stabilità dei versanti e il regolare deflusso delle acque;
- la manutenzione e ristrutturazione di fabbricati eventualmente esistenti, escludendone il cambio di destinazione d'uso e l'aumento di carico antropico ;
- l'edificazione di opere accessorie e manufatti non adibiti ad usi abitativi, di pertinenza a edifici e fabbricati esistenti, purché gli stessi non determinino un aumento del rischio idrogeologico ;
- l'eliminazione di coperture dei corsi d'acqua e l'ampliamento di tombinature;
- la manutenzione e il riassetto ambientale costituita dal taglio della vegetazione, dall'asportazione dei materiali detritici, dei residui vegetali dall'alveo, dalle tombinature e dalle opere di drenaggio delle acque in generale;

Classe IIIa2

Aree inedificate nelle quali l'agente di pericolosità geomorfologica è rappresentato da dissesti gravitativi e/o da valanghe.

Sono ammessi esclusivamente gli interventi di seguito specificati, preve indagini di fattibilità, a carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico, che ne accertino la compatibilità con l'assetto del territorio ed esplicitino gli eventuali accorgimenti tecnici necessari alla messa in sicurezza delle opere.

- opere previste dal Piano Territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
- opere pertinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, alla sistemazione idrogeologica e al contenimento e al consolidamento delle sponde e dei versanti;
- opere pubbliche, non altrimenti localizzabili, finalizzate alla produzione, al trasporto d'energia, alle telecomunicazioni o altre strutture adibite all'erogazione di pubblici servizi, alla viabilità;
- le attività estrattive autorizzate (L.R. n°69 del 22/11/78; R.D. n°1443 del 29/07/27);

- le strade, le piste (larghezza massima 3 m) e gli accessori tecnici connesse direttamente ad attività agro-silvo-pastorali;
- le piantumazioni, le sistemazioni a verde, la conservazioni allo stato di natura o delle coltivazioni agricole;
- gli attraversamenti dei rii minori per il necessario collegamento viario fra le zone residenziali o produttive previste dal P.R.G.C.;
- la recinzione di terreni, in conformità con le Norme del P.R.G.C., purché non compromettano la stabilità dei versanti e il regolare deflusso delle acque;
- la manutenzione e ristrutturazione di fabbricati eventualmente esistenti, escludendone il cambio di destinazione d'uso e l'aumento di carico antropico ;
- l'edificazione di opere accessorie e manufatti non adibiti ad usi abitativi, di pertinenza a edifici e fabbricati esistenti, purché gli stessi non determinino un aumento del rischio idrogeologico ;
- l'eliminazione di coperture dei corsi d'acqua e l'ampliamento di tombinature;
- la manutenzione e il riassetto ambientale costituita dal taglio della vegetazione, dall'asportazione dei materiali detritici, dei residui vegetali dall'alveo, dalle tombinature e dalle opere di drenaggio delle acque in generale;

Classe IIIa3

Si tratta di zone inedificate, non comprese nelle precedenti classi, boscate e non, ritenute inidonee ad un utilizzo di tipo urbanistico, a causa dei seguenti caratteri:

- conformazione morfologica
- presenza di copertura arborea ad alto fusto con funzioni di protezione del suolo dall'azione degli agenti morfogenici

All'interno di questa classe, possono essere incluse limitate porzioni di territorio, edificato o parzialmente edificato che localmente presentano condizioni morfologiche ed idrogeologiche favorevoli ai fini edificatori ma che per motivi legati anche alla scala di dettaglio utilizzata, non è stato possibile definire con l'adeguata classe di idoneità urbanistica.

Per quanto attiene gli alpeggi o le aree d'interesse ai fini zootecnici ed agro-silvo-pastorali, ricadenti in classe IIIa3, si possono rilasciare concessioni per l'esecuzione di ristrutturazioni ed ampliamenti, finalizzate al recupero a scopi produttivi ed alla residenza temporanea ; il rilascio della concessione dovrà essere preceduto da una analisi geologica e geotecnica, tesa a verificare la compatibilità tra la previsione progettuale e le caratteristiche del sito.

Per quanto riguarda il completamento di aree già parzialmente edificate, caratterizzate da condizioni morfologiche e idrogeologiche favorevoli ricadenti in classe IIIa3, il loro eventuale utilizzo urbanistico dovrà essere preceduto da uno studio geologico di dettaglio, che verifichi la stabilità e compatibilità dell'insieme opere-versante, indicandone le modalità esecutive.

Sono ammessi gli interventi di seguito specificati, previa indagini di fattibilità, a carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico, che ne accertino la compatibilità con l'assetto del territorio ed esplicitino gli eventuali accorgimenti tecnici necessari alla messa in sicurezza delle opere.

- opere previste dal Piano Territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
- opere pertinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, alla sistemazione idrogeologica e al contenimento e al consolidamento delle sponde e dei versanti;
- opere pubbliche, non altrimenti localizzabili, finalizzate alla produzione, al trasporto d'energia, alle

telecomunicazioni o altre strutture adibite all'erogazione di pubblici servizi, alla viabilità;

- le attività estrattive autorizzate (L.R. n°69 del 22/11/78; R.D. n°1443 del 29/07/27);
- le strade, le piste (larghezza massima 3 m) e gli accessori tecnici connesse direttamente ad attività agro-silvo-pastorali;
- percorsi pedonali e ciclabili;
- le piantumazioni, le sistemazioni a verde, la coltivazione del bosco (secondo la normativa vigente, la conservazioni allo stato di natura o delle coltivazioni agricole;
- gli attraversamenti dei rii minori per il necessario collegamento viario fra le zone residenziali o produttive previste dal P.R.G.C.;
- la recinzione di terreni, in conformità con le Norme del P.R.G.C., purché non compromettano la stabilità dei versanti e il regolare deflusso delle acque;
- la manutenzione e ristrutturazione di fabbricati eventualmente esistenti per quanto attiene gli alloggi o le aree d'interesse ai fini zootecnici ed agro-silvo-pastorali e aree già parzialmente edificate, caratterizzate da condizioni morfologiche e idrogeologiche favorevoli;
- l'edificazione di opere accessorie e manufatti non adibiti ad usi abitativi, anche di pertinenza a edifici e fabbricati esistenti, purché gli stessi non determinino un aumento del rischio idrogeologico;
- l'eliminazione di coperture dei corsi d'acqua e l'ampliamento di tombinature;
- la manutenzione e il riassetto ambientale costituita dal taglio della vegetazione, dall'asportazione dei materiali detritici, dei residui vegetali dall'alveo, dalle tombinature e dalle opere di drenaggio delle acque in generale;

Classe IIIb1

Aree edificate nelle quali l'agente di pericolosità è rappresentato, direttamente o indirettamente, dalla dinamica torrentizia (alvei attivi dei corsi d'acqua, fasce spondali e settori di conoide potenzialmente riattivabili), in assenza di opere di difesa idraulica o dove le condizioni generali del bacino (idrauliche, morfologiche, etc), dell'asta torrentizia, del canale di scarico in conoide sono tali per cui si ritiene comunque elevato il grado di pericolosità geomorfologica e la possibilità di manifestazioni di fenomeni alluvionali ad alta energia.

Sono ammessi esclusivamente gli interventi di seguito specificati, previa indagini di fattibilità, a carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico, che ne accertino la compatibilità con l'assetto del territorio ed esplicitino gli eventuali accorgimenti tecnici necessari alla messa in sicurezza delle opere.

- opere previste dal Piano Territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
- opere pertinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, alla sistemazione idrogeologica e al contenimento e al consolidamento delle sponde e dei versanti;
- opere pubbliche, non altrimenti localizzabili, finalizzate alla produzione, al trasporto d'energia, alle telecomunicazioni o altre strutture adibite all'erogazione di pubblici servizi, alla viabilità;
- percorsi pedonali e ciclabili;
- le piantumazioni, le sistemazioni a verde ;
- gli attraversamenti dei rii minori per il necessario collegamento viario fra le zone residenziali o produttive previste dal P.R.G.C.;
- la recinzione di terreni, in conformità con le Norme del P.R.G.C., purché non compromettano la stabilità dei versanti e il regolare deflusso delle acque;

- la manutenzione e ristrutturazione di fabbricati esistenti, ammettendo il cambio di destinazione d'uso senza aumento del carico antropico ;
- l'edificazione di opere accessorie e manufatti non adibiti ad usi abitativi, **anche non** di pertinenza a edifici e fabbricati esistenti, purché gli stessi non determinino un aumento del rischio idrogeologico ;
- l'eliminazione di coperture dei corsi d'acqua e l'ampliamento di tombinature;
- la manutenzione e il riassetto ambientale costituita dal taglio della vegetazione, dall'asportazione dei materiali detritici, dei residui vegetali dall'alveo, dalle tombinature e dalle opere di drenaggio delle acque in generale;

Le aree ricadenti nelle classe in questione si intendono inedificabili sino alla realizzazione degli interventi di riassetto necessari all'eliminazione dei pericoli di natura geologica presenti.

Classe IIIb2

Aree edificate nelle quali l'agente di pericolosità è rappresentato, direttamente o indirettamente, dalla dinamica torrentizia (alvei attivi dei corsi d'acqua, fasce spondali e settori di conoide potenzialmente riattivabili). Pur permanendo un grado di pericolosità geomorfologica elevato, la presenza di opere di difesa idraulica e le condizioni generali del bacino (idrauliche, morfologiche, etc), dell'asta torrentizia, del canale di scarico in conoide sono tali per cui è consentita la realizzazione di infrastrutture, nonché di interventi di edilizia pubblica o privata, unicamente per il completamento di aree già parzialmente edificate, dove per completamento s'intendono modesti ampliamenti volumetrici di edifici attualmente esistenti, nonché il cambio di destinazione d'uso.

Gli interventi dovranno in ogni caso essere preceduti da uno studio di fattibilità a carattere geologico, geotecnico, idraulico ed idrogeologico.

L'eventuale utilizzazione urbanistica dovrà rigorosamente attuarsi nel rispetto degli opportuni accorgimenti tecnici, progettuali e realizzativi, volti alla minimizzazione delle problematiche connesse allo specifico settore; quindi non sono ammessi piani abitabili interrati o seminterrati ed inoltre le scelte progettuali dovranno prevedere soluzioni che possano evitare le dinamiche connesse ad eventuali episodi alluvionali (accessi al piano-terra rivolti verso monte, sopraelevazione del piano-terra, ecc...).

Sono anche ammessi gli interventi di seguito specificati, a seguito di indagini di fattibilità, a carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico, che ne accertino la compatibilità con l'assetto del territorio ed esplicitino gli eventuali accorgimenti tecnici necessari alla messa in sicurezza delle opere.

- opere previste dal Piano Territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
- opere pertinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, alla sistemazione idrogeologica e al contenimento e al consolidamento delle sponde e dei versanti;
- opere pubbliche, non altrimenti localizzabili, finalizzate alla produzione, al trasporto d'energia, alle telecomunicazioni o altre strutture adibite all'erogazione di pubblici servizi, alla viabilità;
- percorsi pedonali e ciclabili;
- le piantumazioni, le sistemazioni a verde;
- gli attraversamenti dei rii minori per il necessario collegamento viario fra le zone residenziali o produttive previste dal P.R.G.C.;
- la recinzione di terreni, in conformità con le Norme del P.R.G.C., purché non compromettano la stabilità dei versanti e il regolare deflusso delle acque;
- la manutenzione e ristrutturazione di fabbricati esistenti, ammettendo il cambio di destinazione d'uso senza aumento del carico antropico;
- l'edificazione di opere accessorie e manufatti non adibiti ad usi abitativi, **anche non** di pertinenza a edifici e fabbricati esistenti, purché gli stessi non determinino un aumento del rischio idrogeologico;

- l'eliminazione di coperture dei corsi d'acqua e l'ampliamento di tombinature;
- la manutenzione e il riassetto ambientale costituita dal taglio della vegetazione, dall'asportazione dei materiali detritici, dei residui vegetali dall'alveo, dalle tombinature e dalle opere di drenaggio delle acque in generale;

Le aree ricadenti nella classe in questione si intendono inedificabili sino alla realizzazione degli interventi di riassetto necessari all'eliminazione dei pericoli di natura geologica presenti.

PRESCRIZIONI GENERALI

Si raccomanda la scrupolosa osservanza dei disposti di cui all'art. 18, comma 7 delle N.d.A. del P.A.I.

Le seguenti norme, di carattere generale, sono da considerarsi vevoli per l'intero territorio comunale, indipendentemente dalla classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Disposizioni riguardanti tutti i corsi d'acqua, sia stagionali che perenni, siano essi di proprietà pubblica o privata:

- Si raccomanda la scrupolosa osservanza del D.M. 11 Marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, emanato in attuazione dell'art.1 della legge n. 64 del 2/2/74", ricordando che tali norme *"si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica"*.
- Tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, non dovranno in ogni caso essere confinati in manufatti tubolari, scatolari di varia forma e sezione, subire restringimenti d'alveo o rettifiche del loro percorso naturale, né l'edificazione sui tratti coperti. È auspicabile il ripristino a cielo aperto di eventuali tratti di corsi d'acqua intubati.
- La realizzazione della nuova viabilità dovrà essere preceduta da progetti esecutivi che tengano in debita considerazione le problematiche connesse alle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi attraversati e all'esondazione dei corsi d'acqua locali nel corso delle piene; le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti o scatolati, la cui luce di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell'alveo a *rive piene*, misurata a monte dell'opera indipendentemente dalle risultanze delle verifiche idrauliche.
- Non sono ammesse occlusioni, nemmeno parziali dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti vari.
- Dovrà essere costantemente garantita la pulizia periodica degli alvei dei corsi d'acqua sia pubblici che privati, limitrofi agli insediamenti esistenti o previsti, verificando la loro sezioni di deflusso ed eventualmente adeguando quelle palesemente insufficienti; dovrà inoltre essere garantita la manutenzione delle opere di regimazione presenti.
- Non sono ammesse difese spondali su una sola sponda o regimazioni di fondo parziali di un corso d'acqua salvo nel caso in cui sia dimostrato che tali opere non peggioreranno la situazione idraulica o idrogeologica sulla sponda opposta o immediatamente a valle o a monte dell'intervento.
- Non sono ammessi sulle fasce spondali dei corsi d'acqua manufatti in materiali sciolti privi di adeguate opere di sostegno e protezione, atte a sopportare eventi alluvionali ordinari e straordinari e tali da non essere scalzate al piede o aggirate dalle acque di piena.
- Non sono ammesse opere, comprese le recinzioni, che impediscano l'accesso pedonale all'alveo e alle opere di difesa idraulica e che impediscano la percorribilità pedonale longitudinalmente all'alveo stesso.
- Le opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque dovranno garantire sezioni di deflusso regolari e tali da consentire lo smaltimento di portate di massima piena, calcolate sulla

base di eventi meteorici critici, con tempi di ritorno di 500 anni per i rii Ragno, Cui, Sasseglio e Melezzo, di 200 anni per i restanti corsi d'acqua e comunque con sezioni che garantiscano il deflusso di contributi non inferiori a $12 \text{ m}^3/\text{sec}/\text{Km}^2$ di bacino.

- Per quanto attiene le aree morfologicamente depresse o caratterizzate da scarso drenaggio, il ricorso alla riquotatura è ammesso solo ed esclusivamente se viene dimostrato che, in condizioni ordinarie e straordinarie detto manufatto non costituisce aggravante e causa di maggiori danni per le aree limitrofe.
- Il ricorso all'innalzamento artificiale del piano campagna, al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in fenomeni di inondazione, è permesso qualora venga accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico, nel corso di fenomeni di piena, tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti.

In merito alla stabilità dei versanti, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

- Nelle zone acclivi o poste alla base di ripidi versanti, la realizzazione di nuovi interventi edilizi, dovrà essere preceduta da studi geologici di dettaglio comprensivi di verifiche di stabilità del versante e verifiche di rotolamento massi.
- Per le nuove edificazioni previste in prossimità di scarpate, dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non inferiore a 20 metri dal piede dei versanti e dall'orlo delle principali scarpate dei terrazzi; tale distanza dovrà essere comunque proporzionata all'effettiva altezza della scarpata; eventuali riduzioni della fascia di rispetto dovranno essere giustificate attraverso la presentazione di uno studio specifico che verifichi le effettive condizioni di stabilità in funzione dell'intervento previsto.
- Nelle zone acclivi ed in particolare modo lungo le strade, dovrà essere posta attenzione specifica alla regimazione delle acque superficiali che, in caso di un intervento modificatorio sul terreno, andranno captate, regimate e convogliate negli impluvi naturali.
- Nelle zone acclivi caratterizzate dalla presenza del substrato roccioso subaffiorante, i nuovi manufatti dovranno essere impostati direttamente in roccia.
- Gli scavi, in qualsiasi tipo di terreno, di altezza superiore a 2 m, dovranno essere preceduti da puntuali verifiche di stabilità, a firma di tecnico abilitato.
- Gli sbancamenti artificiali delle scarpate ed i riporti di materiale dovranno essere opportunamente sostenuti al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, alla stabilità degli stessi.
- Dovrà essere costantemente garantita la manutenzione delle opere di sostegno e contenimento limitrofe agli insediamenti, ripristinando quelle che mostrano segni di danneggiamento e di instabilità.

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Fanno parte integrante degli allegati tecnici di P.R.G. le mappe catastali sulle quali, con doppia linea continua, sono distinti i corsi d'acqua demaniali assoggettati al R.D. 523/1904 ancorché non iscritti all'elenco delle acque pubbliche. La norma costituisce disciplina locale in materia, siano essi a cielo aperto o tombinati. Future varianti potranno agire sulle distanze di cui al citato R.D. secondo quanto prevede la normativa di settore e con particolare riferimento alla C.P.G.R. 14 / LAP / PET / 98. Le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 sono sovraordinate. Qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportate nelle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per effetti della L. 37/94 e dell'art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. del P.A.I. Tutti gli interventi di manutenzione idraulica dovranno avvenire nel rispetto della normativa di settore, tra cui si cita la L. 37/94 e la D.G.R. n° 44-5084 del

14/01/2002. in generale qualunque intervento sul reticolo idrografico demaniale sarà subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente.

Fatti salvi i disposti di cui al R.D. 523/1904, anche in ottemperanza quanto previsto dalla legislazione regionale vigente. (L.R. n°56/77, art.29 e successive modificazioni ed integrazioni), lungo le sponde dei torrenti e dei rii è vietata ogni nuova edificazione, oltretutto le relative opere di urbanizzazione, entro le seguenti fasce di rispetto:

- 50 m dalla linea di sponda dell'alveo attivo del T. Melezzo;
- 30 m dalla linea di sponda dell'alveo attivo dei seguenti corsi d'acqua nei tratti in conoide potenzialmente attiva (D.P.C.M. 7 dicembre 1995), in particolare:
 - sponda sinistra del Rio Sasseglio dall'apice per una lunghezza di 120 metri (misurati sul bordo)
 - Rio Cui in sponda destra nel tratto compreso tra l'apice e la strada comunale per Buttogno; e il tratto in sponda destra, compresa tra strada comunale Druogno-cimitero e la ferrovia
 - Rio Ragno in sponda destra, dall'apice alla ferrovia
- 20 m dalla linea di sponda dell'alveo attivo degli altri corsi d'acqua minori
- 10 m da canali e rogge artificiali

In tali fasce di rispetto sono ammesse unicamente le seguenti destinazioni (L.R. 56/77, art. 27, comma 3):

- percorsi pedonali e ciclabili;
- parcheggi pubblici;
- piantumazioni e sistemazioni a verde;
- conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole.

Lungo i tratti tombinati del reticolo idrografico localizzati all'interno dei centri abitati, anche se non assoggettati al R.D. 523/1904, si prevede una fascia di rispetto cautelativa di profondità non inferiore a 10 metri dall'opera, in ragione della pericolosità indotta dalla artificializzazione, volta a minimizzare l'incremento del carico antropico.

Fasce di rispetto delle opere di presa idropotabili

Le aree di salvaguardia, definite a protezione delle opere di presa (pozzi e sorgenti) delle acque da destinare al consumo umano, sono distinte in una zona di tutela assoluta e in una zona di rispetto, specificate qui di seguito.

Le eventuali modifiche a tali limiti potranno essere introdotte esclusivamente a seguito di indagini idrogeologiche specifiche per ciascuna opera di presa ed approvate dalla Regione Piemonte - Settore Gestione delle Risorse Idriche, come specificato nel D.P.R. 236/88.

L'attuazione delle previsioni urbanistiche, attinenti interventi di nuova edificazione ovvero che presuppongano incremento del carico urbanistico ricadenti all'interno delle fasce di cui trattasi, sono inibite sino all'approvazione della rideterminazione della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante al S.U.G.

Zona di tutela assoluta

La zona di tutela assoluta (costituente l'immediata pertinenza delle captazioni), secondo il D.P.R. 236/88, art.5, è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a 10 m (ove possibile); la zona deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche.

Nella zona di tutela assoluta viene esclusa qualsiasi attività salvo la gestione delle opere di presa.

Zona di rispetto

La zona di rispetto (D.P.R. 236/88, art.6) dalle risorse idriche da tutelare, deve avere un'estensione di raggio pari a 200 m (minimo stabilito dal suddetto decreto).

Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame.

Prescrizioni finali

In riferimento alle aree interessate da nuovi insediamenti riportate nell'elaborato n. 5, "Relazione Geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti", si evidenzia che i nuovi interventi edilizi potranno essere realizzati negli ambienti territoriali inseriti nelle classi I, IIa, IIb, IIc nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

(...)